

Sentenza della Corte costituzionale n. 129/2021

Materia: Trasporti.

Parametri invocati: articoli 3 e 117, commi primo e secondo, lettera e), h) ed l), Cost.

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri.

Oggetto: articoli 2 e 10, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 5 luglio 2019, n. 27.

Esito: illegittimità costituzionale e infondatezza.

Con la sentenza in esame, la Corte costituzionale, su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha impugnato gli articoli 2 e 10 della legge della Regione Puglia 5 luglio 2019, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente)).

L'articolo 2 è impugnato per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella cui ampia nozione rientrano le disposizioni che impongono limiti alla libertà di iniziativa economica individuale, incidendo sulla competizione fra operatori economici. Esso, infatti, sostituendo il comma 2 dell'articolo 4 della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente), introduce l'obbligo per le imprese, in possesso di autorizzazione rilasciata in una Regione diversa dalla Puglia o da un altro Stato membro dell'Unione europea ed esercenti il servizio in Puglia come disciplinato dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), di presentare preventiva segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) solo presso lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui ha sede legale. La suddetta disposizione si scontra con l'articolo 5, commi 1 e 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) - che definisce il punto di equilibrio fra il libero esercizio dell'attività di trasporto e gli interessi privati interferenti con tale libertà (cfr. sentenza n. 30/2016) - secondo cui la suddetta autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali, e con gli articoli 3 e 15 del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, secondo cui tali imprese possono esercitare liberamente l'attività di noleggio di autobus con conducente in altri Stati membri mediante "trasporti di cabotaggio", avendo a bordo solo la copia certificata della licenza comunitaria e un foglio di viaggio.

L'articolo 10, che sostituisce il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. Puglia 39/2018 con il seguente: *"l'esercizio dell'attività di noleggio in assenza di SCIA di cui all'articolo 5 ovvero in presenza di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, nonché l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, costituiscono violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1, lettera b), e sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00"*, è impugnato per violazione della

competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, ex articolo 117, secondo comma, lettera h), Cost., alla quale si dovrebbero ricondurre la “circolazione stradale” e la relativa disciplina sanzionatoria, nonché in materia di giurisdizione e ordinamento civile e penale, ex articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.. A tale proposito, la Corte osserva che le disposizioni impugnate, riguardanti le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di esercizio dell’attività di noleggio in assenza di SCIA o in presenza di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, andrebbero a “sovrapporsi” al preesistente articolo 85, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che già ben definisce le eventuali sanzioni amministrative in caso di adibizione a noleggio con conducente di un veicolo non destinato a tale uso.

Per i motivi sopra esposti, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 10 della legge della Regione Puglia 5 luglio 2019, n. 27 nella parte in cui sostituiscono, rispettivamente, l’articolo 4, comma 2, e l’articolo 12, comma 4, della l.r. Puglia 39/2018. È, invece, dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10 relativa al trattamento sanzionatorio previsto per l’inosservanza dell’articolo 9 della l.r. Puglia 39/2019, poiché la disposizione risulta essere espressione della potestà regionale, come definita dall’articolo 3 della l. 218/2003, e dall’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004, recante “Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione, in attuazione dell’art. 3, della L. 11 agosto 2003, n. 218”.